

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 461 del 29 Aprile 2022

**Revoca parziale del contributo concesso con decreto n. 1586 del 11 settembre 2020, rettificato parzialmente dal decreto n. 1141 del 22 luglio 2021 alla NUOVA FARMACIA LODI S.A.S. DELLA DOTT.SSA MARIA CATERINA RANZOLIN ai sensi dell'Ordinanza n. 2 del 19/02/2019 e ss.mm.ii;
Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici.**

Visti:

- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e in particolare, l'articolo 1, comma 2 del suddetto decreto legge;
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2020;
- l'art. 15 comma 6 del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, pubblicato in GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
- l'art. 1, comma 459 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1,

comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2022;

- il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Richiamata la propria Ordinanza n. 34 del 28 Dicembre 2017 recante “Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell’art. 2 bis, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148”, con la quale è stato disposto, tra l’altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere;
- l’Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019 e successive modifiche e/o integrazioni, emanata a seguito della Deliberazione della Giunta regionale n. 185 del 4 febbraio 2019, recante “Programmazione delle risorse finanziarie e autorizzazione alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale per investimenti produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell’art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n° 147 “Legge di stabilità” (Art. 11 D.L. n. 74/2012 e s.m.i.). Approvazione del bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012.” che, all’art. 8 del dispositivo, dispone di incaricare il Responsabile del Procedimento di liquidazione, in collaborazione con la struttura del Commissario Delegato, di provvedere:
 - all’approvazione delle modalità operative per la rendicontazione dei progetti,
 - alla proposta di liquidazione dei contributi e ad ogni atto necessario per la gestione delle agevolazioni, comprese le revoche che si renderanno necessarie successivamente all’avvio del procedimento di rendicontazione;
- I Decreti n. 854/2019, n. 925/2019, n. 940/2019, n. 963/2019, n. 1022/2019, n. 1067/2019, n. 1144/2019, n. 1182/2019, n. 1244/2019, n. 1371/2019, n. 1557/2019, n. 1067/2019 come rettificato da Decreto n. 1380/2019, con i quali si sono concessi i contributi previsti dalla richiamata Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019;
- l’Ordinanza n. 79 dell’8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l’Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché l’Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, nonché l’Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante “Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n.31/2018 e n.2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna”;
- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265, il successivo atto di proroga e di integrazione di cui alla Convenzione sottoscritto in data 30/12/2020 e repertoriato con il n. RPI/2020/613 nonché

la Nota del Commissario Delegato, Prot. 0015509.U del 17/12/2021, con la quale è stata differita al 31/03/2022 la scadenza della citata Convenzione con INVITALIA;

- l'ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione sottoscritto in data 31/03/2022 e repertoriato con il n. RPI 01/04/2022.0000155.U;
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 finale del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50";

Vista l'Ordinanza n. 6 del 31 Marzo 2022, che individua nel dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell'Area Ricostruzione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa – di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e n. 2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna;

Richiamato il comma n. 125 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, laddove afferma; "Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato;

Preso atto che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n.122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Richiamato in particolare, della suddetta Ordinanza n. 2/2019, e s.m.i., il punto in cui si dispone di approvare la programmazione delle risorse finanziarie utilizzabili per un importo pari ad € 35.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e s.m.i., per la realizzazione dei suddetti investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

Richiamato inoltre il proprio decreto di concessione n. 1586 del 11 settembre 2020, rettificato parzialmente dal decreto n. 1141 del 22 luglio 2021;

Preso atto che nel sopra citato decreto n. 1586 del 11 settembre 2020, rettificato parzialmente dal decreto n. 1141 del 22 luglio 2021, è stato concesso alla **NUOVA FARMACIA LODI S.A.S. DELLA DOTT.SSA MARIA CATERINA RANZOLIN** con sede nel Comune di Ferrara (FE), in Via Isonzo n. 1/C, Codice fiscale e Partita IVA 01684850389, un contributo pari al 60% della spesa ammessa di **€ 188.672,00** per un importo pari a **€ 113.203,20**;

Considerato che:

- la **NUOVA FARMACIA LODI S.A.S. DELLA DOTT.SSA MARIA CATERINA RANZOLIN** ha richiesto l'erogazione a saldo del contributo concesso e ha presentato la documentazione di spesa;
- la domanda di pagamento e la relativa documentazione di spesa è stata presentata attraverso l'applicativo SFINGE 2020, presso il quale è conservata agli atti;

Premesso inoltre che:

- a seguito della valutazione tecnico-amministrativa della domanda di pagamento Prot. CR-2021-13696 del 28/10/2021, l'importo rendicontato pari ad **€ 100.897,00** di cui:
 - € 90.897,00 relativo alle spese per opere edili, murarie e impiantistiche, per le fatture n.3 del 15/06/2021, n. 4 del 30/07/2021, n. 6 del 19/08/2021, n.7 del 19/08/2021 emesse dal fornitore VICO Srl;
 - € 10.000,00 relativo alle spese per i servizi di consulenza specializzata e progettazione, per la fattura n. 5 del 19/08/2021 emessa dal fornitore VICO Srl;

è risultato non ammissibile per il mancato rispetto di quanto previsto ai sensi dell'Art. 6, comma 2 del bando di cui all'allegato 1 dell'Ord. 3/2019;

Preso atto che:

- in data **10/02/2022** con numero di protocollo **CR/2022/995**, è stata inviata al beneficiario, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., la comunicazione di avvio del procedimento di revoca ricorrendone i presupposti per il mancato rispetto di quanto previsto ai sensi dell'Art. 6, comma 2 del bando di cui all'allegato 1 dell'Ord. 3/2019;
- in data **18/02/2022** con numero di protocollo **CR/2022/1294** sono seguite osservazioni da parte della società **NUOVA FARMACIA LODI S.A.S. DELLA DOTT.SSA MARIA CATERINA RANZOLIN**, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90 e ss.mm.ii., come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005;
 - le criticità rilevate sono state parzialmente superate dalle osservazioni pervenute e, pertanto, si conferma la non ammissione della spesa di importo pari ad **€ 7.300,00** corrispondente alla fattura n. 3 del 15/06/2021, in quanto in violazione dell'art. 6, comma 2, del bando di cui all'allegato 1 dell'Ord. 3/2019 e ss.mm.ii.;

La nuova spesa ammessa è pari a **€ 181.372,00** anziché a € 188.672,00;

Ritenuto sulla base delle motivazioni sopra espresse di procedere con la revoca parziale del contributo concesso con decreto n. 1586 del 11 settembre 2020, rettificato parzialmente dal decreto n. 1141 del 22 luglio 2021, alla **NUOVA FARMACIA LODI S.A.S. DELLA DOTT.SSA MARIA CATERINA RANZOLIN**.

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

1. **di revocare parzialmente il contributo pari a € 4.380,00**, relativo alla fattura n. 3 del 15/06/2021 ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del bando di cui all'allegato 1 dell'Ord. 3/2019 e ss.mm.ii., concesso con il decreto n. 1586 del 11 settembre 2020, rettificato parzialmente dal decreto n. 1141 del 22 luglio 2021 alla **NUOVA FARMACIA LODI S.A.S. DELLA DOTT.SSA MARIA CATERINA RANZOLIN**, con sede nel Comune di Ferrara (FE), in Via Isonzo n. 1/C, Codice fiscale e Partita IVA 01684850389, CUP E79J19000760008;
2. **di rideterminare in € 108.823,20**, pari al 60% della spesa ammessa di € 181.372,00, il contributo complessivamente spettante alla **NUOVA FARMACIA LODI S.A.S. DELLA DOTT.SSA MARIA CATERINA RANZOLIN**, Codice Fiscale e Partita Iva 01684850389;
3. che, la **NUOVA FARMACIA LODI S.A.S. DELLA DOTT.SSA MARIA CATERINA RANZOLIN** non è tenuta al rimborso di eventuali somme riscosse, maggiorate degli interessi legali, in quanto non è stato emesso alcun decreto di liquidazione;
4. che copia del presente provvedimento venga trasmesso, attraverso l'applicativo SFINGE, alla **NUOVA FARMACIA LODI S.A.S. DELLA DOTT.SSA MARIA CATERINA RANZOLIN**, a cura del Responsabile del procedimento.

Bologna

firmato digitalmente

Stefano Bonaccini